

R. liqu. giud . n. 10/2023

Cron. 5108/2023

Sent. 122/2023

Rep. 205/2023.



Tribunale di Tribunale di Bari
SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RG: 10/2023

Il Tribunale di Bari, sezione crisi d'impresa e dell'insolvenza, in persona della dott.ssa Assunta Napoliello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Premesso che [redacted]
ivi residente in [redacted]

una proposta di concordato minore con apporto di risorse esterne;

con decreto del 14.02.2023 il ricorrente è stato invitato a precisare:

tempi e modalità di soddisfacimento dei creditori e la destinazione delle somme derivanti da finanza esterna nonché di quelle derivanti dall'accantonamento presso il datore di lavoro nell'ambito del procedimento speciale ex art. 72-bis DPR 602/73;

i criteri adottati nella formazione delle classi dei creditori e l'ammontare delle eventuali spese delle procedure esecutive in corso e le modalità di pagamento. Depositate le integrazioni richieste, con decreto del 10.03.2023, in assenza delle condizioni ostative di cui all'art.77 CCII ed apprezzati l'ammissibilità giuridica del concordato e la fattibilità del piano, veniva dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore;

rilevato che nel termine di legge, come risulta dalla relazione dell'OCC, sono pervenute le dichiarazioni di voto dei creditori che non hanno aderito alla proposta del debitore pari al 69% dei voti;

nello stesso termine il creditore Agenzia delle Entrate ha depositato presso il Gestore della crisi note di contestazione alla proposta di concordato minore;

il debitore ha chiesto l'applicazione dell'art. 80 c. 3 CCII (c.d. cram-down),

si osserva:

Agenzia delle Entrate ha sollevato i seguenti motivi di contestazione:

1. concordato minore presentato per più imprese minori congiuntamente, in violazione del combinato disposto degli artt. 2 e 74 del CCII;
2. mancanza di legittimazione del debitore a proporre domande giudiziali per società di persone in liquidazione di cui non ha la rappresentanza per espressa previsione degli art. 2257 e 2278 c.c.;
3. mancata risposta alla richiesta dell'A.E. di documentazione completa in violazione del decreto del 9 marzo 2023 del Giudice Delegato;
4. mancata risposta alla richiesta dell'A.E. di correzione dell'importo del credito erariale nella relazione particolareggiata, in violazione degli obblighi di corretta e veritiera informazione nelle procedure concorsuali.



Premesso che le contestazioni di Agenzia delle Entrate non riguardano la convenienza del piano:

sulla legittimazione attiva, Difino ha proposto un concordato minore ai sensi dell'art. 74 c. 2, e cioè con apporto di finanza esterna e senza continuità aziendale; si rileva come il piano sia stato proposto in relazione a tutti i debiti facenti capo a Difino, tra cui anche quelli per i quali il debitore risponde, illimitatamente e in solido con quelli della società in nome collettivo denominata [redacted], s.n.c., della quale era socio illimitatamente responsabile. Il piano non è proposto per conto di più imprese minori congiuntamente né per società di persone in liquidazione di cui non si ha la rappresentanza ma il DIFINO, quale socio che risponde delle obbligazioni sociali della società di persone di cui faceva parte, ha inteso accollarsi e prevedere nel piano quei debiti di cui per legge risponde in modo illimitato e personale.

Non vi è, dunque, alcuna violazione del combinato disposto degli artt. 2 e 74 CCII. Sulla mancata risposta alla richiesta di documentazione, il Gestore ha dato atto nella relazione finale dello svolgimento delle interlocuzioni con i creditori, ricostruendo le comunicazioni intercorse e depositando le ricevute delle pec inviate ai creditori: dai documenti prodotti, emerge che il piano è stato modificato a seguito delle precisazioni del credito da parte di AdE, giunte dopo quasi due mesi dal deposito del piano originario;

l'art. 80 c. 3 CCII prevede che "Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria": nel caso, il debitore ha chiesto darsi applicazione alla citata norma laddove il credito di Agenzia è rilevante ai fini del computo delle maggiorazioni per la omologazione.

Ribadito che le contestazioni di Agenzia delle Entrate non fanno riferimento alla convenienza del piano proposto, lo stesso appare la soluzione più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria: infatti, la somma offerta in pagamento ad ADE è pari ad € 15.067,46 di cui € 6.099,09 alla omologazione e € 8.968,37 in 44,84 rate mensili da € 200,00 cadauna (pagamento da definire in circa tre anni e mezzo); la cifra proposta è stata calcolata considerando l'importo medio pignorabile, pari ad € 92,00 mensili (pignoramento mobiliare già in corso in virtù di esecuzione esattoriale iniziata da ADER nel novembre 2019 e con accantonata la somma di € 3229,09 alla data del 30.09.2022); inoltre, come già osservato dal Gestore della crisi, il procedimento di pignoramento in atto non è azionato solo in favore del creditore ADE ma anche per la riscossione di crediti iscritti a ruolo per conto di altri creditori e cioè INPS, Inail, Comune di Noicattaro, Regione Puglia, Comune di Bari, Camera di Commercio, Prefettura di Bari, Comune di Noci con i quali ADE deve concorrere al riparto ricevendo la quota parte spettante per ciascuno; in ultimo, va detto che il debitore svolge un lavoro c.d. usurante (autista bus) per cui potrebbe richiedere il pensionamento anticipato, potendo percepire un trattamento pensionistico inferiore alla retribuzione e, così, diminuire la quota pignorabile a disposizione dei creditori;

ritenuto, dunque, che nella specie, sussistono i requisiti per l'applicazione della stessa e richiamate le attestazioni del Gestore della crisi sulla convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che sono state altresì eseguite le formalità e gli adempimenti previsti dall'art.78, co.1 e 2 CCII.



Confermato il giudizio circa l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, già apprezzati in sede di apertura della procedura;

P.Q.M.

omologa il concordato minore di cui in motivazione; dichiara chiusa la procedura in oggetto;

Dispone lo svincolo delle somme accantonate nel procedimento ex art. 72-bis DPR 602/73 avviato da Agenzia delle Entrate Riscossione, con apprensione delle stesse da parte della procedura di concordato minore.

dispone la pubblicazione della presente sentenza nelle stesse forme previste per il decreto di apertura, nonché la sua trascrizione presso gli uffici competenti.

Ricorda all'OCC che ogni sei mesi deve riferire al tribunale per iscritto sullo stato dell'esecuzione del concordato.

Ricorda ancora all'OCC l'obbligo, previsto dall'art. 81 CCII, di segnalare tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

Si comunichi a cura della Cancelleria all'avv. Giuseppina Ostuni nella sua qualità di Gestore della Crisi

Si comunichi.

Bari, 20/07/2023

Il giudice delegato
Assunta Napoliello

